



Scheda tematica

PROCEDIMENTO PREGIUDIZIALE D'URGENZA E PROCEDIMENTO ACCELERATO

Al fine di consentire un trattamento più rapido delle cause che lo richiedono, l'articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea¹ dispone quanto segue:

«Nel regolamento di procedura possono essere previsti un procedimento accelerato e, per i rinvii pregiudiziali relativi allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, un procedimento d'urgenza.

Tali procedimenti possono prevedere, per il deposito delle memorie o delle osservazioni scritte, un termine più breve di quello previsto all'articolo 23 e, in deroga all'articolo 20, quarto comma, la mancanza di conclusioni dell'avvocato generale.

Il procedimento d'urgenza può prevedere, inoltre, la limitazione delle parti e degli altri interessati di cui all'articolo 23 autorizzati a depositare memorie ovvero osservazioni scritte e, in casi di estrema urgenza, l'omissione della fase scritta del procedimento».

Quanto al procedimento accelerato, esso esiste dal 2000 ed è attualmente disciplinato, da un lato, dagli articoli 105 e seguenti del regolamento di procedura della Corte², per quanto riguarda i rinvii pregiudiziali e, dall'altro, dagli articoli 133 e seguenti di detto regolamento di procedura, per quanto riguarda i ricorsi diretti³. Infatti, il procedimento accelerato può essere applicato indipendentemente dal tipo di procedimento, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento⁴.

1 Versione consolidata del protocollo (n. 3) sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione Europea, allegato ai Trattati, come modificato.

2 Regolamento di procedura della Corte di giustizia, del 25 settembre 2012 (GU 2012, L 265, pag. 1), come modificato il 18 giugno 2013 (GU 2013, L 173, pag. 65), il 19 luglio 2016 (GU 2016, L 217, pag. 69) e il 9 aprile 2019 (GU 2019, L 111, pag. 73).

3 A tale riguardo, occorre osservare che l'articolo 151 del regolamento di procedura del Tribunale, del 4 marzo 2015 (GU 2015, L 105, pag. 1) prevede parimenti la possibilità di statuire mediante procedimento accelerato, «[i]n considerazione della particolare urgenza e delle circostanze della causa».

4 Nel nuovo regolamento di procedura della Corte, il termine «rapido» ha sostituito l'espressione «urgenza straordinaria» alla quale faceva riferimento il vecchio regolamento di procedura.

L'istanza diretta a sottoporre una causa a procedimento accelerato viene formulata dal giudice del rinvio, nel caso di un rinvio pregiudiziale, e dal ricorrente o dal convenuto, nel caso di un ricorso diretto. La decisione è adottata dal presidente della Corte, dopo aver sentito il giudice relatore, l'avvocato generale e, se del caso, la controparte. In via eccezionale, il presidente della Corte può parimenti decidere di applicare d'ufficio il procedimento accelerato. Fino al gennaio del 2019, il presidente della Corte statuiva con ordinanza in risposta ad ogni istanza di procedimento accelerato. Tuttavia, tale prassi è stata abbandonata e, dal febbraio del 2019, i motivi di accoglimento o di rigetto vengono menzionati brevemente nella decisione che definisce il giudizio.

Il procedimento pregiudiziale d'urgenza è, da parte sua, più recente, in quanto è stato creato nel 2008, in risposta all'estensione delle competenze dell'Unione e della Corte nel settore dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Infatti, alla luce del carattere particolarmente sensibile di tale settore, è sembrato necessario instaurare un procedimento derogatorio specifico che consenta, in caso di necessità, la protezione degli interessi coinvolti. Pertanto, contrariamente al procedimento accelerato, che può essere attuato in tutti i settori del diritto dell'Unione e in qualsiasi tipo di procedimento, il procedimento pregiudiziale d'urgenza, disciplinato dagli articoli 107 e seguenti del regolamento di procedura della Corte, è riservato ai rinvii pregiudiziali che sollevano questioni relative ai settori previsti dal titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Trattato FUE), relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

La decisione di accogliere o meno la domanda del giudice del rinvio con cui si chiede di trattare la causa con procedimento pregiudiziale d'urgenza è adottata da una sezione designata a tal fine dalla Corte e non è motivata. Tuttavia, nel caso in cui la domanda di procedimento pregiudiziale d'urgenza venga accolta, la Corte, quando statuisce nel merito, riassume spesso gli argomenti del giudice del rinvio che hanno giustificato l'applicazione di tale procedimento. Inoltre, se il giudice del rinvio non formula una domanda di procedimento pregiudiziale d'urgenza, ma il ricorso a tale procedimento sembri imporsi prima facie, il presidente della Corte può chiedere alla sezione competente di verificare la necessità di trattare il rinvio secondo il procedimento pregiudiziale d'urgenza, il quale può dunque essere applicato d'ufficio.

Occorre inoltre rilevare che le disposizioni che disciplinano il procedimento accelerato e il procedimento pregiudiziale d'urgenza non specificano, in dettaglio, le circostanze in presenza delle quali tali procedimenti sono destinati ad applicarsi. A tale riguardo, soltanto l'articolo 267, quarto comma, TFUE menziona espressamente una situazione che impone alla Corte di statuire «il più rapidamente possibile», ossia quando viene sollevata una questione pregiudiziale in un giudizio riguardante una persona in stato di detenzione. In assenza di indicazioni supplementari, la presente scheda è intesa a illustrare talune cause rappresentative del trattamento procedurale seguito dalla Corte e che consentono di comprendere le ragioni che possono giustificare l'applicazione del procedimento pregiudiziale d'urgenza o del procedimento accelerato.

I. Il procedimento pregiudiziale d'urgenza

1. Ambito di applicazione del procedimento pregiudiziale d'urgenza

Ordinanza del 22 febbraio 2008, Kozłowski (C-66/08, non pubblicata, EU:C:2008:116)⁵

In tale causa, avviata nel febbraio del 2008, l'Oberlandesgericht Stuttgart (Tribunale superiore del Land, Stoccarda, Germania) ha chiesto alla Corte di trattare il rinvio pregiudiziale con il procedimento pregiudiziale d'urgenza (PPU), adducendo che la detenzione del ricorrente nel procedimento principale nel territorio tedesco doveva concludersi a breve e che, inoltre, quest'ultimo avrebbe potuto ottenere la liberazione anticipata.

Il presidente della Corte ha rilevato che gli articoli del regolamento di procedura che prevedono il PPU, dei quali il giudice del rinvio ha chiesto l'applicazione in via anticipata, entreranno in vigore soltanto il 1° marzo 2008. Pertanto, poiché la causa in oggetto è stata avviata prima di tale data, essa non può essere oggetto di un PPU. Tuttavia, il presidente della Corte ha deciso che, alla luce dello spirito di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte, occorre interpretare la domanda di PPU nel senso che essa era intesa ad una riduzione sostanziale della durata del trattamento di tale causa e considerarla una domanda di procedimento pregiudiziale accelerato (PPA)⁶ (punti da 6 a 8).

Ordinanza del 6 maggio 2014, G. (C-181/14, EU:C:2014:740)

In tale causa, era stato avviato un procedimento penale in Germania a carico di una persona che aveva venduto miscele di piante contenenti cannabinoidi di sintesi. Alla data dei fatti (fra il 2010 e il 2011), tali sostanze non rientravano nel campo di applicazione della legge tedesca sugli stupefacenti⁷, cosicché il Landgericht Itzehoe (Tribunale del Land, Itzehoe, Germania) aveva applicato la legislazione relativa al commercio dei medicinali⁸, la quale traspone la direttiva 2001/83⁹. Esso aveva così ritenuto che la vendita di tali prodotti integrasse il reato di immissione in commercio di medicinali sospetti e, di conseguenza, aveva condannato l'interessato ad una pena detentiva.

Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), investito di un ricorso in cassazione («revision»), ha ritenuto che la soluzione della controversia di cui al procedimento principale dipendesse dalla questione se i prodotti controversi potessero effettivamente essere qualificati come «medicinali», ai sensi della direttiva 2001/83. Esso ha pertanto interpellato la Corte al riguardo. Inoltre, ha chiesto l'applicazione del PPU, affermando che, se la Corte avesse risposto

5 La [sentenza del 17 luglio 2008, Kozłowski \(C-66/08, EU:C:2008:437\)](#) è stata presentata nella Relazione annuale 2008, pag. 55.

6 V., infra, nella parte II della presente scheda, intitolata «Il procedimento accelerato», la rubrica «1.1. La natura e la sensibilità del settore di interpretazione oggetto del rinvio pregiudiziale».

7 Betäubungsmittelgesetz (legge relativa agli stupefacenti).

8 Gesetz zur Änderung arzneimittelrechtlicher und anderer Vorschriften (legge che modifica la normativa relativa ai medicinali e altre disposizioni), del 17 luglio 2009 (BGBl. 2009 I, pag. 1990).

9 Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67).

che tali prodotti non erano medicinali, la responsabilità penale dell'interessato non sarebbe potuta sorgere nella specie, cosicché quest'ultimo sarebbe stato imprigionato a torto.

La Corte ha deciso di non applicare il PPU, per il motivo che la direttiva 2001/83 è stata adottata sul fondamento dell'articolo 95 CE, divenuto l'articolo 114 TFUE, che è compreso nel titolo VII della terza parte del Trattato FUE. Ebbene, il PPU è riservato unicamente ai rinvii pregiudiziali che sollevano una o più questioni relative ai settori previsti dal titolo V della parte terza del Trattato FUE (punto 8). Tuttavia, il presidente della Corte ha deciso di sottoporre d'ufficio tale causa al PPA¹⁰.

2. Ragioni che giustificano l'applicazione del procedimento pregiudiziale d'urgenza

2.1. Rischio di deterioramento del rapporto genitore/figlio

Sentenza del 22 dicembre 2010, Aguirre Zarraga (C-491/10 PPU, EU:C:2010:828)

Nella specie, un cittadino spagnolo e una cittadina tedesca, genitori di una bambina, avevano avviato un procedimento di divorzio in Spagna, luogo di residenza abituale della famiglia. In tale contesto, il diritto di affidamento esclusivo della figlia era stato assegnato provvisoriamente al padre, in quanto quest'ultimo sembrava meglio garantire il mantenimento dell'ambiente familiare della minore, poiché la madre aveva reso noto il suo desiderio di stabilirsi in Germania con il nuovo compagno. Tuttavia, dopo aver trascorso l'estate presso il nuovo domicilio della madre, in Germania, la minore non era più tornata in Spagna. Diversi procedimenti erano allora stati avviati dai genitori, in Spagna come in Germania, diretti ad ottenere, rispettivamente, il ritorno della minore in Spagna, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni spagnole in Germania e l'assegnazione definitiva del diritto di affidamento.

In tale contesto, l'Oberlandesgericht Celle (Tribunale superiore del Land, Celle, Germania) ha sottoposto alla Corte diverse questioni concernenti l'interpretazione dell'articolo 42, intitolato «Ritorno del minore», del regolamento n. 2201/2003¹¹.

La Corte ha deciso di sottoporre d'ufficio tale rinvio pregiudiziale al PPU. Al riguardo, essa ha ricordato che la stessa riconosce l'urgenza di statuire nelle situazioni di trasferimento di un minore, segnatamente laddove la separazione di un figlio dal genitore al quale egli era stato, seppure provvisoriamente, inizialmente affidato rischierebbe di deteriorare i rapporti tra questi ultimi o di nuocere a tali rapporti e di provocare un danno psichico (punto 39). Applicando tale giurisprudenza al caso di specie, la Corte ha rilevato che la minore interessata era separata dal padre da oltre due anni e che, a causa della distanza e dei rapporti tesi tra i genitori, sussisteva un grave e concreto rischio di assenza totale di contatti con il padre per tutta la durata del procedimento pendente dinanzi al giudice del rinvio. Secondo la Corte, in tali circostanze, il

¹⁰ V., infra, nella parte II della presente scheda, intitolata «Il procedimento accelerato», la rubrica «1.3. Gravità particolare dell'incertezza giuridica oggetto del rinvio pregiudiziale».

¹¹ Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1).

ricorso al procedimento ordinario potrebbe ledere seriamente, se non anche irreparabilmente, i rapporti tra il padre e sua figlia, nonché compromettere ulteriormente l'integrazione della medesima nel suo ambiente familiare e sociale nel caso di un eventuale ritorno in Spagna (punto 40).

Sentenza del 22 dicembre 2010, Mercredi (C-497/10 PPU, EU:C:2010:829)

La controversia principale era sorta fra un cittadino britannico e una cittadina francese, in merito all'affidamento della figlia comune. Nel caso di specie, quando la minore aveva due mesi, la madre e la figlia avevano lasciato il Regno Unito, luogo di residenza abituale della figlia, per l'isola della Riunione (Francia), senza che il padre ne fosse preventivamente informato. Tale trasferimento era tuttavia lecito, giacché la madre era, all'epoca, l'unica titolare del diritto di affidamento. Successivamente, erano stati avviati alcuni procedimenti dai genitori, nel Regno Unito e in Francia, ai fini, segnatamente, dell'assegnazione della responsabilità genitoriale e della fissazione della residenza abituale della minore. A tale riguardo, mentre un giudice francese si era pronunciato su tali punti a favore della madre, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Corte d'appello (Inghilterra e Galles) (sezione civile), Regno Unito], da parte sua, ha ritenuto che fosse necessario individuare l'autorità giurisdizionale competente in virtù del diritto dell'Unione, il che implicava che la Corte chiarisse i criteri previsti agli articoli 8 e 10 del regolamento n. 2201/2003, i quali consentono di determinare la residenza abituale del minore.

Tale giudice ha pertanto sottoposto una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte e ha parimenti chiesto l'applicazione del PPU. A sostegno di quest'ultima richiesta, esso ha affermato che, fintantoché non fosse stata individuata l'autorità giurisdizionale competente, le domande proposte dal padre al fine di ottenere un'ordinanza che gli consentisse di avere rapporti con la figlia non potevano essere trattate. La Corte ha deciso di applicare il PPU, sottolineando che tale causa riguarda una minore dell'età di un anno e quattro mesi che è separata dal padre da più di un anno. Secondo la Corte, considerato che la minore si trova in un'età cruciale per la presa di consapevolezza, il protrarsi di tale situazione, caratterizzata oltretutto dalla considerevole distanza che separa la residenza del padre da quella della minore, potrebbe nuocere seriamente ai loro futuri rapporti (punto 39).

Sentenza del 26 aprile 2012, Health Service Executive (C-92/12 PPU, EU:C:2012:255)¹²

In tale causa, la High Court (Alta Corte, Irlanda), investita dall'autorità responsabile per i minori presi in carico dallo Stato in Irlanda, aveva ordinato la collocazione di un minore, di nazionalità irlandese, in un istituto terapeutico di custodia nel Regno Unito, paese di residenza della madre del medesimo. Infatti, i membri del personale sanitario avevano ritenuto che in Irlanda non esistesse un istituto che potesse rispondere alle esigenze specifiche di tale minore in materia di protezione.

Chiamata a pronunciarsi sul mantenimento della collocazione del minore nell'istituto di cui trattasi, la High Court (Alta Corte) ha chiesto alla Corte se la decisione che la stessa ha adottato

¹² Tale sentenza è stata presentata nella Relazione annuale 2012, pag. 26 e 27.

rientri nell'ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003 e se tale decisione debba, prima della sua esecuzione nello Stato membro richiesto, essere riconosciuta e dichiarata esecutiva all'interno di tale Stato membro.

Tale giudice ha parimenti chiesto l'applicazione del PPU, domanda che la Corte ha accolto. A tale riguardo, il giudice del rinvio ha rilevato, da un lato, che il minore era detenuto contro la sua volontà a fini di tutela in un istituto terapeutico di custodia. Dall'altro, esso ha sottolineato che la sua competenza dipendeva dall'applicabilità del regolamento n. 2201/2003 al procedimento principale e, di conseguenza, dalla risposta alle questioni pregiudiziali proposte. Inoltre, a seguito di una domanda di chiarimenti formulata dalla Corte¹³, il giudice del rinvio ha affermato che la situazione del minore imponeva parimenti misure urgenti. Infatti, quest'ultimo sta per raggiungere la maggiore età e, a tale data, lo stesso non rientrerà più nella competenza di tale giudice. Inoltre, le sue condizioni impongono che sia collocato in un istituto di custodia, per un breve periodo, e che sia attuato un programma che comporti una libertà controllata e crescente, così da poterlo collocare successivamente presso la sua famiglia in Inghilterra (punto 49).

Ordinanza del 10 aprile 2018, CV (C-85/18 PPU, EU:C:2018:220)

La controversia di cui al procedimento principale vedeva contrapposti due cittadini rumeni stabiliti in Portogallo e verteva sulla fissazione del luogo di residenza del figlio comune e di un assegno alimentare. Successivamente alla separazione della coppia e alla partenza della madre dal domicilio comune, il figlio era rimasto ad abitare con il padre. Tuttavia, a seguito della proposizione, da parte della madre, di una domanda intesa ad ottenere l'affidamento del minore, il padre era rientrato in Romania con quest'ultimo. I giudici rumeni, aditi dalla madre, la quale, nel frattempo, si era vista assegnare l'affidamento provvisorio, avevano dunque ordinato il rientro del minore in Portogallo, a causa del carattere illecito del suo trasferimento. Nonostante ciò, il padre aveva parimenti adito la Judecătoria Oradea (Tribunale di primo grado di Oradea, Romania), chiedendo che questi fissasse la residenza del minore presso il suo domicilio in Romania e condannasse la madre alla corresponsione di un assegno alimentare.

Quest'ultimo giudice ha rilevato che occorreva pronunciarsi, anzitutto, sull'eccezione di incompetenza sollevata dalla madre in tale procedimento e che, in tale contesto, era necessario ottenere dalla Corte talune precisazioni sulla nozione di «residenza abituale», figurante all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003.

La Corte ha deciso di sottoporre d'ufficio tale rinvio pregiudiziale al PPU. A tale riguardo, essa ha ricordato che la stessa riconosce l'urgenza di statuire nelle situazioni di trasferimento di un minore segnatamente laddove la separazione di un figlio dal genitore rischi di deteriorare i loro rapporti, presenti e futuri, e di provocare un danno irreparabile (punto 30). Applicando tale giurisprudenza al caso di specie, la Corte ha rilevato che il minore, di 7 anni, convive da circa due anni con il padre in Romania, separatamente dalla madre, che risiede in Portogallo, con la quale egli intrattiene unicamente un contatto telefonico mensile. Secondo la Corte, in tali circostanze e

¹³ Domanda formulata sulla base dell'articolo 104, paragrafo 5, del regolamento di procedura della Corte (divenuto, dopo il 25 settembre 2012, l'articolo 101, paragrafo 1, di tale regolamento).

tenuto conto del fatto che il minore si trova in un'età delicata per il suo sviluppo, il protrarsi della situazione attuale potrebbe ledere gravemente, se non addirittura irreparabilmente, il suo rapporto con la madre. Peraltro, atteso che la sua integrazione sociale e familiare si trova già in una fase piuttosto avanzata nello Stato membro della sua attuale residenza, il protrarsi di tale situazione potrebbe compromettere ulteriormente la sua integrazione nel caso di un eventuale ritorno in Portogallo (punti 31 e 32).

2.2. Privazione della libertà

Sentenza del 30 novembre 2009 (Grande Sezione), Kadzoev (C-357/09 PPU, EU:C:2009:741)

Un individuo, privo di documenti d'identità e che sosteneva di essere nato in Cecenia, era stato arrestato dalle autorità bulgare e trattenuto in un centro speciale di permanenza temporanea degli stranieri, nell'attesa dell'esecuzione del provvedimento di riaccompagnamento alla frontiera adottato nei suoi confronti. Tuttavia, ai fini dell'esecuzione di tale provvedimento, dovevano essere riuniti taluni documenti che gli consentivano di viaggiare all'estero. Orbene, tre anni più tardi, tali documenti non erano ancora stati ottenuti. Inoltre, l'interessato aveva presentato domande di asilo, nonché domande di sostituzione del provvedimento del trattenimento con una misura più blanda, le quali erano state tutte respinte.

In tale contesto, il direttore dell'amministrazione responsabile di detto centro di permanenza aveva adito l'Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo di Sofia, Bulgaria), affinché statuisse d'ufficio sul seguito da dare a tale trattenimento. Tale giudice ha rilevato, da un lato, che, prima della modifica della legge bulgara sugli stranieri¹⁴, ai fini della trasposizione della direttiva 2008/115¹⁵, la durata del trattenimento in un centro di permanenza temporanea non era corredata da alcun termine. Dall'altro, esso ha constatato che non era prevista alcuna regola transitoria per le situazioni in cui erano state adottate decisioni di trattenimento prima di tale modifica. Di conseguenza, esso ha deciso di interpellare la Corte sull'interpretazione dell'articolo 15, paragrafi da 4 a 6, della direttiva 2008/115.

Il giudice del rinvio ha parimenti chiesto l'applicazione del PPU, indicando che tale causa era diretta a chiarire se si dovesse mantenere l'interessato in stato di trattenimento ovvero se egli dovesse essere liberato. A tal proposito, qualora fosse ammesso che non esiste, per quanto lo riguarda, alcuna «prospettiva ragionevole di allontanamento» ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2008/115, potrebbe doversi disporre, in conformità a tale disposizione, la sua immediata liberazione (punti 29 e 32). Alla luce di quanto precede, la Corte ha deciso di accogliere la domanda di PPU.

14 Zakon za chuzhdentsite v Republika Bgaria (legge sugli stranieri nella Repubblica di Bulgaria) (DV n. 153, del 1998), come modificata il 15 maggio 2009 (DV n. 36, del 2009).

15 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98).

Sentenza del 17 marzo 2016, Mirza (C-695/15 PPU, EU:C:2016:188)¹⁶

Un cittadino pakistano, proveniente dalla Serbia, era entrato nel territorio ungherese e aveva presentato in tale Stato membro una prima domanda di protezione internazionale. Tuttavia, poiché tale cittadino si era allontanato dal luogo di soggiorno che gli era stato assegnato dalle autorità ungheresi, l'esame della sua domanda era stato chiuso, con la motivazione che egli l'aveva implicitamente ritirata. Successivamente, egli era stato fermato nella Repubblica ceca e, su richiesta delle autorità ceche, era stato ripreso in carico dall'Ungheria, secondo il procedimento previsto dal regolamento n. 604/2013¹⁷ (in prosieguo: il «regolamento Dublino III»). L'interessato aveva allora presentato una seconda domanda di protezione internazionale in Ungheria ed era stato trattenuto nell'ambito della procedura di esame della medesima. Tale domanda era stata respinta in quanto irricevibile, con la motivazione che, nella specie, la Serbia doveva essere qualificata come paese terzo sicuro. Nei confronti di tale cittadino erano pertanto state disposte misure di rimpatrio e di allontanamento.

In tale contesto, il Debreceni közigazgatási és munkaügyi bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Debrecen, Ungheria), investito di un ricorso avverso la decisione di rigetto della seconda domanda di protezione internazionale, ha deciso di sottoporre alle Corte talune questioni sulle condizioni alle quali uno Stato membro può prevedere di inviare un richiedente verso un paese terzo sicuro, in conformità all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento Dublino III, senza procedere ad un'analisi nel merito della sua domanda.

Tale giudice ha parimenti chiesto l'applicazione del PPU, sottolineando che l'interessato era oggetto, fino alla data del 1° gennaio 2016, di un provvedimento di trattenimento. Inoltre, in risposta ad una domanda della Corte, il giudice del rinvio ha indicato che tale provvedimento era stato prorogato sino alla data della decisione definitiva sulla domanda di protezione internazionale dell'interessato oppure, in assenza di una tale decisione, entro il 1° marzo 2016, sino a tale ultima data. Tuttavia, sempre secondo il giudice del rinvio, dopo il 1° marzo 2016, il provvedimento di trattenimento potrebbe nuovamente essere prorogato per un periodo di sessanta giorni, per una durata complessiva del trattenimento non superiore a sei mesi.

La Corte ha richiamato la sua giurisprudenza, secondo la quale si deve prendere in considerazione la circostanza che la persona interessata nel procedimento principale è privata della sua libertà e che il suo mantenimento in custodia dipende dalla soluzione della controversia principale. Inoltre, essa ha sottolineato che la situazione di tale persona deve essere valutata quale essa si presenta alla data dell'esame della domanda diretta ad ottenere che il rinvio pregiudiziale sia trattato con PPU (punto 34). Applicando tale giurisprudenza al caso di specie, la Corte ha rilevato che, nella specie, i criteri erano soddisfatti. Infatti, il proseguimento del trattenimento dell'interessato dipende dalla soluzione della controversia principale, la quale ha ad oggetto la legittimità del rigetto della sua domanda di protezione internazionale (punto 35). Di conseguenza, la Corte ha accolto la domanda di PPU.

¹⁶ Tale sentenza è stata presentata nella Relazione annuale 2016, pag. 37.

¹⁷ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31).

Sentenza del 1° giugno 2016, Bob-Dogi (C-241/15, EU:C:2016:385)¹⁸

Un giudice ungherese aveva emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti di un cittadino rumeno, in vista dell'avvio di procedimenti penali. L'interessato era stato successivamente fermato in Romania ed era stato presentato dinanzi alla Curtea de Apel Cluj (Corte d'appello di Cluj, Romania), incaricata di decidere in merito alla sua eventuale messa in stato di custodia cautelare e alla sua consegna alle autorità giudiziarie ungheresi. In tale contesto, detto giudice aveva ordinato la sua liberazione immediata, accompagnata, tuttavia, da una misura cautelare non detentiva.

Tale giudice, interrogandosi sull'interpretazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584¹⁹, e, più specificamente, sulle conseguenze dell'assenza di un mandato d'arresto nazionale, previo e distinto rispetto al mandato d'arresto europeo, ha deciso di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale.

Esso ha parimenti chiesto l'applicazione del PPU, sottolineando che se l'interessato non era attualmente recluso, egli era cionondimeno sottoposto ad una misura cautelare restrittiva della sua libertà individuale. La Corte ha deciso che, in siffatte circostanze, non vi era luogo per un accoglimento di detta richiesta. Tuttavia, il presidente della Corte ha disposto che la causa venisse trattata in via prioritaria, in conformità dell'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di procedura (punti da 27 a 29).

Sentenza del 25 luglio 2018 (Grande Sezione), Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) (C-216/18 PPU, EU:C:2018:586)²⁰

A seguito dell'emissione di diversi mandati di arresto europei da parte dei giudici polacchi, la persona interessata da tali mandati era stata arrestata in Irlanda e posta in detenzione, in attesa di una decisione sulla sua consegna a dette autorità giudiziarie. A tale riguardo, ella era stata presentata dinanzi alla High Court (Alta Corte, Irlanda) e aveva informato quest'ultima di opporsi alla sua consegna, adducendo che quest'ultima lo avrebbe esposto a un rischio reale di diniego di giustizia, alla luce delle recenti riforme legislative del sistema giudiziario polacco.

In tale contesto, la High Court (Alta Corte) si è interrogata sulle conseguenze di tali riforme legislative, le quali hanno indotto la Commissione ad adottare, il 20 dicembre 2017, una proposta motivata che invita il Consiglio a constatare, sul fondamento dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, l'esistenza di un rischio evidente di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia²¹. Essa ha pertanto sottoposto alla Corte diverse questioni sull'atteggiamento che deve essere adottato da un'autorità di esecuzione, in forza dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, in caso di rischio reale di violazione del diritto a

18 Tale sentenza è stata presentata nella Relazione annuale 2016, pag. 45 e 46.

19 Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24).

20 Tale sentenza è stata presentata nella Relazione annuale 2018, pag. 69 e 70.

21 Proposta motivata della Commissione, del 20 dicembre 2017, presentata a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del Trattato sull'Unione europea sullo Stato di diritto in Polonia [COM(2017) 835 final].

un giudice indipendente, causato da carenze sistemiche o generalizzate concernenti l'indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente.

Tale giudice ha parimenti chiesto di sottoporre il rinvio pregiudiziale al PPU, domanda accolta dalla Corte. Per quanto attiene al criterio relativo all'urgenza, la Corte ha richiamato la sua giurisprudenza costante in materia prima di applicarla al caso di specie. A tale riguardo, esso ha sottolineato che l'interessato si trovava in detenzione e che tale mantenimento in detenzione dipendeva dall'esito del procedimento principale, poiché la misura privativa della libertà era stata ordinata nell'ambito dell'esecuzione dei mandati d'arresto europei (punti 29 e 30).

Sentenza del 12 febbraio 2019, TC (C-492/18 PPU, EU:C:2019:108)

Sulla base di un mandato d'arresto europeo emesso dalle autorità competenti del Regno Unito, un cittadino britannico era stato arrestato nei Paesi Bassi e posto in stato di custodia. A partire da tale data, il termine di sessanta giorni, previsto dall'articolo 17, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, entro il quale deve essere adottata la decisione sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo, era iniziato a decorrere. Poco tempo prima della scadenza di tale termine, il rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi) aveva disposto la proroga del medesimo per trenta giorni, in conformità all'articolo 17, paragrafo 4, di detta decisione quadro, nonché il mantenimento in custodia dell'interessato. Tuttavia, successivamente, tale giudice aveva sospeso il procedimento, a tempo indeterminato, in attesa della risposta della Corte alla domanda di pronuncia pregiudiziale presentata nella causa RO (C-327/18 PPU)²². Parallelamente, dopo che erano trascorsi 90 giorni dal suo arresto, il cittadino britannico aveva chiesto la sospensione della sua custodia.

In tale contesto, il rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) si è interrogato sul mantenimento in custodia dell'interessato, alla luce della decisione quadro 2002/584 e dell'articolo 6 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), il quale prevede il diritto alla libertà e alla sicurezza. Infatti, in forza della normativa nazionale in questione²³, una siffatta persona deve essere rimessa in libertà una volta trascorsi 90 giorni a partire dal suo arresto. Tuttavia, tale normativa è stata interpretata nel senso che consente il mantenimento in custodia quando l'autorità giudiziaria di esecuzione decide di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale o di attendere la risposta ad una siffatta domanda presentata da un'altra autorità giudiziaria di esecuzione. Infatti, in queste due ipotesi, il termine di 90 giorni deve allora essere considerato sospeso.

Il rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) ha chiesto di sottoporre il rinvio pregiudiziale al PPU, facendo valere che l'interessato era in stato di custodia nei Paesi Bassi sulla sola base del mandato d'arresto europeo, e che non poteva pronunciarsi sulla domanda di sospensione di tale misura di custodia prima della decisione della Corte su detto rinvio. La Corte ha richiamato la sua giurisprudenza costante, secondo la quale occorre prendere in considerazione la circostanza che l'interessato è privato della libertà e che il suo mantenimento in custodia dipende dalla soluzione della controversia principale, fermo restando che la sua situazione

²² Tale causa è sfociata nella [sentenza del 19 settembre 2018, RO \(C-327/18 PPU, EU:C:2018:733\)](#).

²³ Overleveringswet (legge sulla consegna) (Stb. 2004, n. 195).

dev'essere valutata quale si presenta alla data dell'esame della domanda diretta a ottenere che il rinvio pregiudiziale sia sottoposto al PPU. Nella specie, la Corte ha ritenuto che i criteri fossero soddisfatti e ha dunque deciso di applicare il PPU (punti 30 e 31).

Tuttavia, successivamente, il rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) ha informato la Corte che esso aveva ordinato la sospensione, a determinate condizioni, della misura di custodia in questione, e ciò fino alla pronuncia della decisione sulla consegna dell'interessato al Regno Unito. Infatti, in base ai suoi calcoli, il termine di novanta giorni era scaduto, anche tenuto conto del periodo di sospensione di tale termine. In tali circostanze, la Corte ha ritenuto che l'urgenza fosse venuta meno e che, di conseguenza, non occorresse più proseguire la trattazione della causa secondo il PPU.

2.3. Rischio di violazione dei diritti fondamentali

Sentenza del 16 febbraio 2017, C. K. e a. (C-578/16 PPU, EU:C:2017:127)

Nella specie, una cittadina siriana e un cittadino egiziano erano entrati nel territorio dell'Unione europea tramite un visto rilasciato dalla Repubblica di Croazia, prima di presentare domande di asilo alla Repubblica di Slovenia. Le autorità slovene avevano pertanto inviato alle autorità croate una richiesta intesa alla loro presa a carico, poiché la Repubblica di Croazia era lo Stato membro competente per l'esame delle loro domande, in conformità al regolamento Dublino III. La Repubblica di Croazia ha accolto tale richiesta. Tuttavia, poiché la cittadina siriana era incinta, il trasferimento verso la Croazia ha dovuto essere differito fino alla nascita del figlio. Successivamente, gli interessati si sono opposti a tale trasferimento, facendo valere, da un lato, che quest'ultimo avrebbe avuto conseguenze negative sullo stato di salute della cittadina siriana, tali da incidere anche sul benessere del figlio neonato, e, dall'altro, il fatto che essi erano stati vittime di affermazioni e di atti di violenza di carattere razziale in Croazia. La decisione di trasferimento è stata in un primo momento annullata in primo grado, per poi essere nuovamente confermata in appello dal Vrhovno sodišče (Corte suprema, Slovenia). Tuttavia, l'Ustavno sodišče (Corte costituzionale, Slovenia), adito dagli interessati, ha annullato la sentenza di tale giudice e ha rinviato successivamente la causa al medesimo.

In tale contesto, il Vrhovno sodišče (Corte suprema) ha chiesto alla Corte di fornire alcune precisazioni sulla clausola discrezionale, prevista all'articolo 17 del regolamento Dublino III, la quale, in via derogatoria, consente ad uno Stato membro di esaminare una domanda di protezione internazionale presentatagli, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti da detto regolamento.

Il giudice del rinvio ha chiesto inoltre l'applicazione del PPU affermando che, in considerazione dello stato di salute della cittadina siriana, la questione del suo status doveva essere decisa il più rapidamente possibile. A tale riguardo, la Corte ha ritenuto che non potesse essere escluso che i ricorrenti fossero trasferiti verso la Croazia prima della conclusione di un procedimento pregiudiziale ordinario. Infatti, in risposta ad una domanda di chiarimenti rivolta al giudice del rinvio²⁴, quest'ultimo ha indicato che, se è pur vero che il giudice di primo grado aveva disposto

24 Domanda formulata sulla base dell'articolo 101, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.

la sospensione dell'esecuzione della decisione di trasferimento relativa agli interessati, nessuna misura giurisdizionale sospendeva l'esecuzione di questa decisione allo stadio attuale del procedimento nazionale (punti 49 e 50). Di conseguenza, la Corte ha accolto la domanda di PPU.

Sentenza del 7 marzo 2017 (Grande Sezione), X e X (C-638/16 PPU, EU:C:2017:173)²⁵

Una coppia di cittadini siriani e i loro tre figli, che vivevano in Siria, avevano presentato presso l'ambasciata del Belgio in Libano domande di visti per motivi umanitari, fondate sull'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 810/2009²⁶ (detto «codice dei visti»), prima di fare ritorno in Siria. Tali domande miravano ad ottenere visti con validità territoriale limitata, al fine di consentire alla famiglia di lasciare la Siria e presentare successivamente una domanda di asilo in Belgio. I ricorrenti sottolineavano che uno di essi era stato sequestrato da un gruppo terrorista e torturato, prima di essere liberato su pagamento di un riscatto. In generale, essi insistevano sulla precaria situazione della sicurezza in Siria, nonché sulla circostanza che rischiavano di essere oggetto di persecuzione a causa della loro appartenenza alla comunità cristiana ortodossa. Le loro domande erano state respinte, con la motivazione, inter alia, che essi avevano l'intenzione di soggiornare per un periodo superiore a 90 giorni in Belgio e che le sedi diplomatiche belghe non rientrano nel novero delle autorità presso le quali uno straniero può introdurre una domanda di asilo.

Il Conseil du contentieux des étrangers (Commissione per il contenzioso in materia di stranieri, Belgio), investito di un ricorso proposto avverso tale rigetto, si è dunque posto interrogativi vertenti sull'ampiezza del margine di valutazione lasciato agli Stati membri in siffatto contesto, segnatamente tenuto conto degli obblighi derivanti dalla Carta e, in particolare, dai suoi articoli 4 (proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti) e 18 (diritto di asilo). Pertanto, esso ha sottoposto diverse questioni pregiudiziali alla Corte.

Il Conseil du contentieux des étrangers (Commissione per il contenzioso in materia di stranieri) ha inoltre chiesto di sottoporre la causa al PPU. A tal fine, esso ha posto in rilievo la drammatica situazione del conflitto armato in Siria, la tenera età dei figli dei ricorrenti, il profilo particolarmente vulnerabile di questi ultimi, legato alla loro appartenenza alla comunità cristiana ortodossa, e il fatto di essere stato adito nel contesto di una procedura di sospensione d'estrema urgenza. A detto riguardo, esso ha precisato che il presente rinvio pregiudiziale aveva avuto l'effetto di sospendere il procedimento principale (punti 30 e 31).

La Corte ha accolto la domanda di PPU. A tal fine, essa ha sottolineato che era pacifico che, quanto meno alla data di esame della domanda di PPU, i ricorrenti correvano il rischio concreto di essere esposti a trattamenti inumani o degradanti. Orbene, secondo la Corte, tale circostanza deve essere considerata un elemento di urgenza che giustifica l'applicazione del PPU (punto 33).

²⁵ Tale sentenza è stata presentata nella Relazione annuale 2017, pag. 42.

²⁶ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU 2009, L 243, pag. 1, e rettifica in GU 2013, L 154, pag. 10), come modificato dal regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 (GU 2013, L 182, pag. 1).

Ordinanza del 27 settembre 2018, FR (C-422/18 PPU, non pubblicata, EU:C:2018:784)

Un cittadino nigeriano aveva presentato domanda di asilo in Italia. A sostegno di tale domanda, egli faceva valere di essere stato costretto ad abbandonare il suo paese d'origine in quanto le autorità nazionali avevano scoperto che egli intratteneva una relazione omosessuale, e di rischiare, per tale motivo, di essere arrestato e sottoposto a pena detentiva. A seguito del rigetto della sua domanda di asilo da parte dell'autorità competente e alla conferma di siffatto rigetto da parte del Tribunale di Milano (Italia), il cittadino nigeriano, da un lato, ha proposto un ricorso per cassazione e, dall'altro, ha presentato al Tribunale di Milano un'istanza di sospensione dell'esecutività della decisione di quest'ultimo. Orbene, ai sensi della normativa nazionale²⁷, tale giudice deve pronunciarsi su una siffatta istanza di sospensione valutando la fondatezza o meno dei motivi dedotti nell'impugnazione contro la sua decisione e non la sussistenza di un rischio di danno grave e irreparabile che l'esecuzione di tale decisione causerebbe al richiedente.

Il Tribunale di Milano ha interpellato la Corte sulla compatibilità di tale normativa nazionale con le disposizioni della direttiva 2013/32²⁸, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta, il quale garantisce il diritto ad un ricorso effettivo.

Tale giudice ha parimenti chiesto l'applicazione del PPU. A tale riguardo, esso ha affermato che il ricorrente era tenuto ad abbandonare immediatamente il territorio italiano e che poteva essere espulso in qualsiasi momento verso la Nigeria, dove sarebbe esposto a un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti. Inoltre, il giudice del rinvio ha sottolineato che la risposta della Corte alla questione sollevata può avere un'influenza determinante sulla questione relativa alla possibilità, per il ricorrente, di rimanere nel territorio italiano in attesa dell'esito del ricorso in cassazione (punti 24 e 25). In tale contesto, la Corte ha osservato che non può escludersi la possibilità che il ricorrente sia espulso verso la Nigeria prima della conclusione di un procedimento pregiudiziale ordinario e ha dunque deciso di accogliere la domanda di PPU (punto 27).

Sentenza del 17 ottobre 2018, UD (C-393/18 PPU, EU:C:2018:835)

A seguito del matrimonio con un cittadino britannico, una cittadina bengalese aveva beneficiato di un visto che le consentiva di stabilirsi nel Regno Unito. Successivamente, la coppia si era recata in Bangladesh durante la gravidanza della cittadina bengalese. La figlia comune è nata in tale paese e non ha mai soggiornato nel Regno Unito, essendovi il padre ritornato da solo. Secondo le allegazioni della madre, che vengono contestate dal padre, quest'ultimo l'avrebbe ingannata affinché ella partorisce in un paese terzo ed eserciterebbe una coercizione affinché la stessa continui a risiedervi con la minore, senza gas, né elettricità, né acqua potabile e senza il minimo reddito, in seno ad una comunità che la stigmatizza. Pertanto, la madre ha proposto un ricorso dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Family Division [Alta Corte di giustizia

27 Decreto legislativo del 25 gennaio 2008, n. 25 – Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GURI n. 40, del 16 febbraio 2008), come modificato dal decreto-legge del 17 febbraio 2017, n. 13 – Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale (GURI n. 40, del 17 febbraio 2017), convertito in legge, con modifiche, dalla legge del 13 aprile 2017, n. 46.

28 Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).

(Inghilterra e Galles), Divisione del diritto di famiglia, Regno Unito], affinché la minore venisse posta sotto la protezione di tale giudice e venisse ordinato il loro ritorno nel Regno Unito.

In un primo tempo, tale giudice ha reputato necessario risolvere la questione della propria competenza ad emettere una decisione riguardante la minore, il che implica di stabilire se si possa ritenere che la minore abbia la propria residenza abituale, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, nel Regno Unito, sebbene ella non si fosse mai recata in tale Stato membro. Inoltre, detto giudice si chiede se le circostanze della causa, segnatamente il comportamento del padre e la violazione dei diritti fondamentali della madre o della minore, abbiano un'incidenza su tale nozione di «residenza abituale».

Il giudice del rinvio ha parimenti chiesto che il rinvio pregiudiziale venisse trattato con il PPU, richiesta che la Corte ha accolto. A tale riguardo, anzitutto, la Corte ha indicato che, nel caso in cui la coercizione esercitata dal padre sulla madre fosse dimostrata, il benessere attuale della minore ne risulterebbe gravemente compromesso. Qualsiasi ritardo nella presa di decisioni giudiziarie nei riguardi della minore prolungherebbe la situazione attuale e rischierebbe così di nuocere in modo serio, o addirittura irreparabile, allo sviluppo della minore stessa. La Corte ha poi rilevato che, nel caso di un eventuale ritorno nel Regno Unito, un simile ritardo rischierebbe altresì di essere pregiudizievole per l'integrazione della minore nel suo nuovo ambiente familiare e sociale. Infine, la Corte ha sottolineato che la giovanissima età della minore (un anno e due mesi alla data della decisione di rinvio) rappresenta una fase particolarmente delicata per la sua maturazione e il suo sviluppo (punti 26 e 27).

II. Il procedimento accelerato

1. Ragioni che giustificano l'applicazione del procedimento accelerato

1.1. La natura e la sensibilità del settore di interpretazione oggetto del rinvio pregiudiziale

Ordinanza del 22 febbraio 2008, Kozłowski (C-66/08, non pubblicata, EU:C:2008:116)²⁹

Il procedimento principale riguardava un cittadino polacco che soggiornava da diversi anni, pur se in maniera non continuativa e probabilmente illegale, in Germania, Stato nel quale egli scontava attualmente una pena detentiva. Tale cittadino era stato oggetto di un mandato d'arresto europeo, emesso da un'autorità giurisdizionale polacca, ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva alla quale era stato condannato in precedenza. In tale contesto, l'Oberlandesgericht Stuttgart (Tribunale superiore del Land, Stoccarda, Germania), incaricato di pronunciarsi sulla consegna dell'interessato alle autorità giudiziarie polacche, si interrogava sull'interpretazione del requisito della residenza o del domicilio figurante all'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584. Infatti, tale disposizione prevede un motivo di non esecuzione

²⁹ La [sentenza del 17 luglio 2008, Kozłowski \(C-66/08, EU:C:2008:437\)](#) è stata presentata nella Relazione annuale 2008, pag. 55.

facoltativa di un mandato di arresto europeo qualora la persona ricercata «dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda» e tale Stato si impegni a eseguire la pena straniera.

Inoltre, l'Oberlandesgericht Stuttgart (Tribunale superiore del Land, Stoccarda) ha chiesto di trattare il rinvio pregiudiziale secondo il PPU, adducendo che la detenzione dell'interessato nel territorio tedesco doveva concludersi a breve e che, inoltre, questi avrebbe potuto ottenere la liberazione anticipata.

Dopo aver indicato che la domanda di PPU, inapplicabile nella specie, doveva essere considerata una domanda di PPA³⁰, il presidente della Corte ha rilevato che tale causa solleva problemi di interpretazione concernenti un settore sensibile dell'attività del legislatore europeo e relativi ad aspetti centrali del funzionamento del mandato d'arresto europeo, sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi per la prima volta. Infatti, l'interpretazione richiesta è idonea ad avere conseguenze generali, tanto per le autorità chiamate a cooperare nell'ambito del mandato d'arresto europeo quanto sui diritti delle persone ricercate, le quali si trovano in una situazione di incertezza. Il presidente della Corte ha inoltre ritenuto che una risposta rapida permetterebbe all'autorità giudiziaria di esecuzione di pronunciarsi nelle migliori condizioni possibili sulla richiesta di consegna rivoltagli, dandogli in tal modo la possibilità di conformarsi quanto prima agli obblighi ad essa incombenti in forza della decisione quadro 2002/584 (punti 11 e 12). Lo stesso ha dunque trattato la causa secondo il PPA.

1.2. Gravità particolare dell'incertezza giuridica oggetto del rinvio pregiudiziale

Ordinanza del 4 ottobre 2012, Pringle (C-370/12, non pubblicata, EU:C:2012:620)³¹

Tale causa si inserisce nel contesto della creazione del meccanismo europeo di stabilità (MES), a seguito della crisi finanziaria che ha interessato la zona euro nel 2010. Infatti, l'obiettivo di tale istituzione finanziaria internazionale è quello di mobilitare risorse finanziarie e fornire un sostegno alla stabilità degli Stati membri della zona euro che si trovino o rischino di trovarsi in gravi problemi finanziari. Nella specie, un parlamentare irlandese aveva proposto un ricorso nei confronti del governo irlandese. Egli faceva valere l'invalidità della decisione 2011/199³² e affermava, inoltre, che, ratificando, approvando o accettando il Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità, concluso il 2 febbraio 2012³³, l'Irlanda assumerebbe obblighi incompatibili con i trattati sui quali è fondata l'Unione europea.

In tale contesto, la Supreme Court (Corte suprema, Irlanda) ha adito la Corte e ha chiesto l'applicazione del PPA, facendo valere che la ratifica tempestiva del trattato MES da parte

30 V., supra, nella parte I della presente scheda, intitolata «Il procedimento pregiudiziale d'urgenza», la rubrica «1. Ambito di applicazione del procedimento pregiudiziale d'urgenza».

31 La [sentenza del 27 novembre 2012, Pringle \(C-370/12, EU:C:2012:756\)](#) è stata presentata nella Relazione annuale 2012, pag. 50 e 51.

32 Decisione 2011/199/UE del Consiglio europeo, del 25 marzo 2011, che modifica l'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro (GU 2011, L 91, pag. 1).

33 Il Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità è stato concluso a Bruxelles (Belgio) il 2 febbraio 2012 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, il Granducato di Lussemburgo, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Finlandia. Esso è entrato in vigore il 27 settembre 2012.

dell'Irlanda era estremamente importante per altri membri del meccanismo europeo di stabilità e, in particolare, per quelli che necessitano di un'assistenza finanziaria. Benché nel frattempo l'Irlanda, al pari di tutti gli altri Stati membri firmatari del trattato MES, avesse ratificato quest'ultimo, il presidente della Corte ha indicato che le questioni pregiudiziali sollevate in tale causa facevano emergere un'incertezza quanto alla validità di tale trattato. Sottolineando le circostanze eccezionali di crisi finanziaria ricorrenti al momento della conclusione del medesimo, il presidente della Corte ha dichiarato che il ricorso al PPA era necessario per eliminare il più presto possibile tale incertezza, lesiva dell'obiettivo del trattato MES, ossia la salvaguardia della stabilità finanziaria della zona euro (punti da 6 a 8).

Ordinanze del 15 febbraio 2017, Mengesteab (C-670/16, non pubblicata, EU:C:2017:120³⁴ e Jafari (C-646/16, non pubblicata, EU:C:2017:138)³⁵

Nella causa Mengesteab (C-670/16), un cittadino eritreo aveva chiesto asilo presso le autorità tedesche, le quali gli avevano allora rilasciato una certificazione sulla registrazione, fermo restando che il diritto tedesco³⁶ distingue, a tale riguardo, l'adempimento consistente nel chiedere asilo e che sfocia nel rilascio di una siffatta certificazione, da una domanda formale di asilo. Allorché l'interessato aveva finalmente potuto depositare una siffatta domanda di asilo, nove mesi più tardi, le autorità tedesche avevano chiesto alle autorità italiane di prenderlo in carico, poiché la Repubblica italiana era lo Stato membro competente per l'esame della sua domanda, in applicazione del regolamento Dublino III. Di conseguenza, la domanda di asilo dell'interessato è stata respinta in quanto irricevibile ed è stato ordinato il suo trasferimento verso l'Italia. Investito di un ricorso avverso tale decisione di trasferimento, il Verwaltungsgericht Minden (Tribunale amministrativo di Minden, Germania) si interrogava, da un lato, sulla possibilità, per un richiedente asilo, di invocare la scadenza dei termini per la presentazione della richiesta di presa in carico e, dall'altro, sulle modalità di calcolo di tali termini. Infatti, in conformità all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, in caso di inosservanza dei termini indicati, la competenza dell'esame della domanda è trasferita allo Stato membro al quale essa è stata presentata. Tuttavia, il Verwaltungsgericht Minden (Tribunale amministrativo di Minden) ha rilevato che siffatti ritardi erano estremamente comuni in Germania, a causa dell'aumento inconsueto del numero di richiedenti asilo a partire dal 2015.

Nella causa Jafari (C-646/16), i membri di una famiglia afgana avevano attraversato la frontiera fra la Serbia e la Croazia. Le autorità croate avevano successivamente organizzato il loro trasferimento fino alla frontiera slovena, al fine di aiutarli a recarsi in altri Stati membri per presentare ivi una domanda di protezione internazionale, cosa che la famiglia ha fatto in Austria. Tuttavia, poiché il regolamento Dublino III prevede che la competenza incomba allo Stato membro la cui frontiera esterna è stata attraversata illegalmente, le autorità austriache avevano chiesto alle autorità croate di prendere in carico gli interessati. Le domande della famiglia erano pertanto state respinte ed era stato ordinato il loro trasferimento verso la Croazia. Investito di un ricorso avverso tali decisioni, il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria) ha interpellato la Corte sulle modalità di applicazione dei criteri relativi al rilascio di titoli di

34 La [sentenza del 26 luglio 2017, Mengesteab \(C-670/16, EU:C:2017:587\)](#) è stata presentata nella Relazione annuale 2017, pag. 43 e 44.

35 La [sentenza del 26 luglio 2017, Jafari \(C-646/16, EU:C:2017:586\)](#) è stata presentata nella Relazione annuale 2017, pag. 45 e 46.

36 Asylgesetz (legge relativa all'asilo), nella sua versione pubblicata il 2 settembre 2008 (BGBl. 2008 I, pag. 1798).

soggiorno o visti e all'ingresso o al soggiorno, previsti agli articoli 12 e 13 del regolamento Dublino III.

Entrambi i giudici del rinvio hanno chiesto l'applicazione del PPA, domande che sono state accolte dal presidente della Corte.

In queste due cause, il presidente della Corte ha iniziato ricordando che, di norma, il numero rilevante di soggetti o di rapporti giuridici potenzialmente interessati dalla decisione che il giudice del rinvio deve adottare dopo aver adito la Corte in via pregiudiziale non costituisce, in quanto tale, una circostanza eccezionale che possa giustificare il ricorso ad un PPA (ordinanze del 15 febbraio 2017, Mengesteab, C-670/16, non pubblicata, EU:C:2017:120, punto 10, e Jafari, C-646/16, non pubblicata, EU:C:2017:138, punto 10).

Tuttavia, esso ha aggiunto che tale considerazione non può, nella specie, essere decisiva, poiché il numero di cause interessate dalle questioni pregiudiziali sollevate è tale che l'incertezza quanto al loro esito rischia di ostacolare il funzionamento del sistema instaurato dal regolamento Dublino III e, di conseguenza, di indebolire il sistema europeo comune d'asilo attuato dal legislatore dell'Unione europea in applicazione dell'articolo 78 TFUE. Infatti, da un lato, tali cause si collocano in un contesto inedito, in cui è stato registrato un numero eccezionalmente elevato di domande di asilo, in Germania, in Austria e, più in generale, nell'Unione, a condizioni analoghe a quelle in oggetto. Dall'altro, tali cause sollevano problemi di interpretazione direttamente connessi a tale contesto e relativi ad aspetti centrali del sistema attuato dal regolamento Dublino III, sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi per la prima volta. La risposta della Corte è dunque idonea ad avere conseguenze generali per le autorità nazionali chiamate a cooperare in vista dell'applicazione di tale regolamento (ordinanze del 15 febbraio 2017, Mengesteab, C-670/16, non pubblicata, EU:C:2017:120, punti da 11 a 13, e Jafari, C-646/16, non pubblicata, EU:C:2017:138, punti da 11 a 13).

Per il presidente della Corte, ne consegue che l'incertezza quanto alla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di domande di asilo come quelle di cui ai procedimenti principali non consente alle autorità nazionali competenti di prevedere le misure amministrative e di bilancio necessarie ad assicurare, in conformità ai requisiti risultanti tanto dal diritto dell'Unione quanto dagli impegni internazionali degli Stati membri interessati, l'esame di tali domande e l'accoglienza dei richiedenti asilo che rientrano, se del caso, nella loro competenza. In tale situazione eccezionale di crisi, il ricorso al PPA è necessario per eliminare il più presto possibile tale incertezza lesiva del buon funzionamento del sistema europeo comune d'asilo, il quale concorre al rispetto dell'articolo 18 della Carta (ordinanze del 15 febbraio 2017, Mengesteab, C-670/16, non pubblicata, EU:C:2017:120, punti 15 e 16, e Jafari, C-646/16, non pubblicata, EU:C:2017:138, punti 14 e 15).

Ordinanza del 28 febbraio 2017, M.A.S. e M.B. (C-42/17, non pubblicata, EU:C:2017:168)³⁷

La Corte costituzionale (Italia) era stata investita di una questione di legittimità costituzionale da due organi giurisdizionali italiani che si interrogavano sull'eventuale violazione del principio di

³⁷ La [sentenza del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B. \(C-42/17, EU:C:2017:936\)](#) è stata presentata nella Relazione annuale 2017, pag. 31 e 32.

legalità in caso di applicazione della regola tratta dalla sentenza Taricco e a.³⁸ nell'ambito di procedimenti penali pendenti dinanzi ai medesimi. Si ricorda che, in tale sentenza, la Corte ha rilevato che, in due ipotesi da essa individuate, le norme italiane sulla prescrizione applicabili ai reati fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) erano idonee a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato che, in tali ipotesi, incombeva al giudice nazionale competente dare piena efficacia all'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE, disapplicando, se necessario, le disposizioni di diritto nazionale interessate.

In conformità alla regola enunciata in tale sentenza, nella specie, i giudici italiani ritenevano di non dover tenere conto del termine di prescrizione previsto dal codice penale e, pertanto, di dover statuire nel merito. Tuttavia, la Corte costituzionale ha espresso dei dubbi sulla compatibilità di una siffatta soluzione con il principio di legalità dei reati e delle pene, quale sancito nella Costituzione italiana e interpretato dalla medesima, poiché tale principio impone che le norme penali siano determinate con precisione e non possano essere retroattive.

La Corte costituzionale ha chiesto di trattare il suo rinvio pregiudiziale secondo il PPA, facendo valere che si era creata una situazione di profonda incertezza intorno all'interpretazione da dare al diritto dell'Unione, che tale incertezza gravava su procedimenti penali pendenti e che era urgente dissiparla (punto 6). A tale riguardo, il presidente della Corte ha rilevato che una risposta tempestiva era idonea a rimuovere tali incertezze e che, nella misura in cui queste ultime interessavano questioni fondamentali di diritto costituzionale nazionale e di diritto dell'Unione, l'applicazione del PPA era giustificata (punti 8 e 9).

[Ordinanze del 26 settembre 2018, Zakład Ubezpieczeń Społecznych \(C-522/18, non pubblicata, EU:C:2018:786\) e del 15 novembre 2018, Commissione/Polonia \(C-619/18, EU:C:2018:910\)](#)

Queste due cause vertono sulla conformità di una nuova legge polacca³⁹ al diritto dell'Unione. Tale legge, entrata in vigore il 3 aprile 2018, ha abbassato l'età per il pensionamento dei membri del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), che passava così da 70 anni a 65 anni, e ha fissato le condizioni alle quali tali membri possono essere eventualmente autorizzati a continuare a esercitare le proprie funzioni. A tale riguardo, è previsto, da un lato, che la legge si applichi ai giudici in attività, nominati al Sąd Najwyższy (Corte suprema) prima della data della sua entrata in vigore, e, dall'altro, che il presidente della Repubblica di Polonia abbia il potere discrezionale di prorogare la funzione giudiziaria attiva di tali giudici oltre l'età di 65 anni.

Nella causa Zakład Ubezpieczeń Społecznych (C-522/18), un giudicante in un collegio ordinario del Sąd Najwyższy (Corte suprema), prima di pronunciarsi, aveva deferito talune questioni alla formazione ampliata di questo organo giurisdizionale. Nella fase iniziale dell'esame di tali questioni, il Sąd Najwyższy (Corte suprema) ha rilevato che i mandati di due dei membri che lo compongono in formazione ampliata erano potenzialmente interessati da detta legge. Tuttavia, il Sąd Najwyższy (Corte suprema) in formazione ampliata ha manifestato dei dubbi quanto alla conformità di tale legge al diritto dell'Unione, segnatamente per quanto riguarda eventuali

³⁸ [Sentenza dell'8 settembre 2015 \(C-105/14, EU:C:2015:555\)](#).

³⁹ Ustawa o Sądzie Najwyższym [legge relativa al Sąd Najwyższy (Corte suprema)], dell'8 dicembre 2017 (Dz. U. del 2018, posizione 5).

violazioni dei principi dello Stato di diritto, dell'immovibilità e dell'indipendenza dei giudici, nonché del principio di non discriminazione in base all'età. Esso ha pertanto reputato necessario un chiarimento da parte della Corte e le ha trasmesso una domanda di pronuncia pregiudiziale. Esso ha parimenti domandato l'applicazione del PPA, facendo valere che l'interpretazione del diritto dell'Unione richiesta fosse essenziale per consentirgli di esercitare la propria competenza giurisdizionale legalmente e in conformità al principio di certezza del diritto (ordinanza del 26 settembre 2018, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, C-522/18, non pubblicata, EU:C:2018:786, punto 12).

Parallelamente, nella causa Commissione/Polonia (C-619/18), la Commissione ha proposto, ai sensi dell'articolo 258 TFUE, un ricorso per inadempimento nei confronti della Repubblica di Polonia, ritenendo che, adottando tale legge, quest'ultima sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in base all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e all'articolo 47 della Carta. La Commissione ha parimenti chiesto che tale causa fosse oggetto di un procedimento accelerato, esprimendo dei dubbi quanto all'idoneità stessa del Sąd Najwyższy (Corte suprema) a continuare a pronunciarsi nel rispetto del diritto fondamentale di ogni singolo di accedere a un tribunale indipendente (ordinanza del 15 novembre 2018, Commissione/Polonia, C-619/18, EU:C:2018:910, punto 20).

Il presidente della Corte ha accolto queste due domande, sottolineando la gravità delle incertezze del giudice del rinvio e della Commissione e indicando che una risposta in tempi rapidi era idonea a rimuovere tali incertezze.

Per quanto riguarda la gravità delle incertezze, il presidente della Corte ha rilevato che esse interessavano questioni importanti di diritto dell'Unione concernenti, segnatamente, l'indipendenza giudiziaria, e che esse vertevano sulle conseguenze che l'interpretazione di tale diritto potrebbe avere sulla composizione e sul funzionamento stesso dell'organo giurisdizionale supremo polacco. A tale riguardo, da un lato, il presidente della Corte ha ricordato che il requisito dell'indipendenza dei giudici attiene al contenuto essenziale del diritto fondamentale a un equo processo, che riveste importanza cardinale quale garanzia della tutela dell'insieme dei diritti derivanti al singolo dal diritto dell'Unione e della salvaguardia dei valori comuni agli Stati membri enunciati all'articolo 2 TUE, segnatamente, del valore dello Stato di diritto. Dall'altro, il presidente della Corte ha sottolineato che le incertezze oggetto delle presenti cause potevano anche avere un impatto sul funzionamento del sistema di cooperazione giudiziaria costituito dal meccanismo del rinvio pregiudiziale di cui all'articolo 267 TFUE, chiave di volta del sistema giurisdizionale dell'Unione europea. Infatti, l'indipendenza degli organi giurisdizionali nazionali, e segnatamente di quelli che statuiscono in ultimo grado, come il Sąd Najwyższy (Corte suprema), è essenziale (ordinanze del 26 settembre 2018, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, C-522/18, non pubblicata, EU:C:2018:786, punto 15, e del 15 novembre 2018, Commissione/Polonia, C-619/18, EU:C:2018:910, punti 21, 22 e 25).

Inoltre, occorre osservare che, nella sua ordinanza Commissione/Polonia⁴⁰, il presidente della Corte ha parimenti risposto alle asserzioni della Repubblica di Polonia secondo le quali l'applicazione di un procedimento accelerato pregiudicherebbe i suoi diritti della difesa. Infatti, quest'ultima criticava il fatto che lo Stato convenuto debba presentare tutti i suoi argomenti in

40 [Ordinanza del 15 novembre 2018 \(C-619/18, EU:C:2018:910\)](#).

una sola e unica memoria, e che il procedimento non comporti una replica e una controreplica. Essa sosteneva anche che la Commissione avrebbe tardato a rivolgersi alla Corte e che tale ritardo non possa essere compensato con una restrizione siffatta dei suoi diritti processuali (punto 17). Il presidente della Corte ha ricordato che, effettivamente, qualora si applichi il procedimento accelerato, il ricorso e il controricorso possono essere integrati da una replica e da una controreplica soltanto se il presidente della Corte lo ritiene necessario, sentiti il giudice relatore e l'avvocato generale. Tuttavia, quand'anche il deposito di una replica non venisse autorizzato, non si comprende come, in mancanza di una simile replica – e dunque di argomenti e di ragionamenti che integrino quelli contenuti nel ricorso e ai quali la convenuta ha avuto pienamente modo di rispondere nel proprio controricorso – detta convenuta possa lamentare che i suoi diritti della difesa risultino violati per il fatto di non essere in condizione di depositare una controreplica. Inoltre, il presidente della Corte ha ricordato che i procedimenti per dichiarazione di inadempimento dinanzi alla Corte sono preceduti da una fase precontenziosa durante la quale le parti hanno occasione di esporre ed elaborare l'argomentazione che, successivamente, saranno eventualmente chiamate a sviluppare davanti alla Corte (punti 23 e 24).

Ordinanza del 19 ottobre 2018, Wightman e a. (C-621/18, EU:C:2018:851)⁴¹

Tale causa è stata avviata a seguito della notifica, il 29 marzo 2017, da parte del Prime Minister (Primo ministro, Regno Unito), dell'intenzione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di recedere dall'Unione ai sensi dell'articolo 50 TUE. In tale contesto, i ricorrenti nel procedimento principale, fra i quali figurano un membro del Parliament of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), due membri dello Scottish Parliament (Parlamento scozzese, Regno Unito) e tre membri del Parlamento europeo, hanno presentato un ricorso giurisdizionale diretto a ottenere una sentenza declaratoria con cui si precisasse se, quando e come detta notifica potesse essere unilateralmente revocata.

La Court of Session, Inner House, First Division (Scotland) [Corte per le cause civili in formazione di appello, prima sezione (Scozia), Regno Unito], investita del rigetto di tale ricorso, ha accolto la domanda dei ricorrenti nel procedimento principale intesa ad ottenere la proposizione di una domanda di pronuncia pregiudiziale. Infatti, contrariamente al giudice di primo grado, essa ha ritenuto che non fosse né accademico né prematuro chiedere alla Corte se sia possibile, per uno Stato membro, revocare unilateralmente la notifica effettuata ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, TUE, prima della fine del periodo di due anni previsto a tale articolo, e rimanere nell'Unione. Essa reputa, al contrario, che una risposta della Corte avrà l'effetto di chiarire le opzioni disponibili per i parlamentari al momento del voto su tali questioni.

La Court of Session, Inner House, First Division (Scotland) [Corte per le cause civili in formazione di appello, prima sezione (Scozia)] ha chiesto l'applicazione del PPA. Essa ha sottolineato il carattere urgente della sua domanda in ragione, da un lato, del termine di due anni che decorre dal 29 marzo 2017, a cui è soggetto tale procedimento di recesso, e, dall'altro, della necessità

⁴¹ La [sentenza del 10 dicembre 2018, Wightman e a. \(C-621/18, EU:C:2018:999\)](#), pronunciata in seduta plenaria, è stata presentata nella Relazione annuale 2018, pag. 13 e 14.

che il dibattito e la votazione del Parlamento del Regno Unito su tale tema siano organizzati con ampio anticipo rispetto al 29 marzo 2019.

Il presidente della Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio abbia addotto motivazioni comprovanti, in modo certo, l'urgenza di statuire. A tale riguardo, il presidente della Corte ha ricordato che, qualora una causa sollevi seri dubbi inerenti a questioni fondamentali di diritto costituzionale interno o di diritto dell'Unione, può essere necessario, alla luce delle circostanze particolari della fattispecie, trattare tale causa in termini brevi. Pertanto, considerata l'importanza fondamentale per il Regno Unito e per l'ordine costituzionale dell'Unione dell'applicazione dell'articolo 50 TUE, le circostanze particolari della fattispecie sono, secondo il presidente della Corte, tali da giustificare il trattamento della presente causa in termini brevi (punti 10 e 11).

1.3. Rischio di violazione dei diritti fondamentali

Ordinanza del 15 luglio 2010, Purrucker (C-296/10, non pubblicata, EU:C:2010:446)

La controversia principale era sorta fra una cittadina tedesca e un cittadino spagnolo in relazione al diritto di affidamento dei loro due figli gemelli. Meno di un anno dopo la nascita di questi ultimi, i genitori si erano separati e avevano concluso un accordo notarile che veniva incontro al desiderio della madre di rientrare nel suo paese d'origine con i figli. Tuttavia, ella aveva alla fine portato in Germania solo uno dei figli, poiché l'altro doveva restare temporaneamente in Spagna con il padre per motivi medici. Da quel momento, la situazione della famiglia non è mutata.

Diversi procedimenti sono stati rispettivamente avviati dai genitori. Così, in Spagna, il padre ha chiesto e ottenuto provvedimenti provvisori, anche se non è escluso che tale procedimento possa essere ritenuto un procedimento nel merito volto al conferimento del diritto di affidamento dei minori. Egli ha successivamente chiesto in Germania l'esecuzione della decisione spagnola che concedeva siffatti provvedimenti; tale procedimento era all'origine della sentenza Purrucker⁴². Parallelamente, la madre ha proposto in Germania un ricorso nel merito relativo al diritto di affidamento dei due figli, il quale è stato attribuito all'Amtsgericht Stuttgart (Tribunale circoscrizionale di Stoccarda, Germania).

Quest'ultimo giudice ha allora chiesto alla Corte se, nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 2201/2003, il quale disciplina i casi di litispendenza in materia di responsabilità genitoriale, il giudice investito di una domanda di provvedimenti provvisori (nella specie, il giudice spagnolo) debba essere considerato l'«autorità giurisdizionale preventivamente adita» rispetto ad un giudice di un altro Stato membro dinanzi al quale è stato proposto un ricorso nel merito avente lo stesso oggetto [nella specie, l'Amtsgericht Stuttgart (Tribunale circoscrizionale di Stoccarda)].

L'Amtsgericht Stuttgart (Tribunale circoscrizionale di Stoccarda) ha parimenti chiesto l'applicazione del PPA, deducendo che la questione controversa della competenza delle due

42 [Sentenza del 15 luglio 2010 \(C-256/09, EU:C:2010:437\)](#). Tale sentenza è stata presentata nella Relazione annuale 2010, pag. 54.

autorità giurisdizionali investite della stessa causa, in Stati membri diversi, non ha fino a quel momento agevolato, malgrado la durata del procedimento, l'esame della questione di merito vera e propria. Tali condizioni incidono, a suo avviso, sul comportamento delle parti in modo lesivo dei legami familiari dei minori. Infatti, i minori non hanno più alcun contatto personale fra loro né con l'altro genitore da tre anni. Inoltre, l'Amtsgericht Stuttgart (Tribunale circoscrizionale di Stoccarda) ha indicato che la presa in carico del figlio da parte della cittadina tedesca, segnatamente la sua assistenza medica e la sua iscrizione in un istituto scolastico, dipende dalla situazione giuridica del minore. Orbene, su tale presa in carico grava attualmente il dubbio pesante sulla validità e il riconoscimento, in Germania, del provvedimento provvisorio adottato in materia di diritto di affidamento da parte del giudice spagnolo. Alla luce di tali circostanze, e avuto riguardo al tempo già trascorso a causa dell'esistenza di procedimenti diversi, il presidente della Corte ha dichiarato che era opportuno che il giudice del rinvio ottenesse il più rapidamente possibile le risposte alle questioni sollevate, il che giustifica dunque l'attivazione del PPA (punti da 7 a 9).

Ordinanza del 9 settembre 2011, Dereci e a. (C-256/11, non pubblicata, EU:C:2011:571)⁴³

In tale causa, cinque cittadini di paesi terzi desideravano vivere in Austria, presso familiari (coniuge, figli o genitori), cittadini dell'Unione, residenti in tale Stato, di cui essi avevano la cittadinanza. Tuttavia, tali cittadini dell'Unione non avevano mai fatto uso del loro diritto alla libera circolazione. Inoltre, e al contrario di alcuni dei cittadini di paesi terzi interessati, essi non dipendevano economicamente da questi ultimi. Le domande di permesso di soggiorno, presentate dai cinque cittadini di paesi terzi, sono state respinte e accompagnate, per quattro di essi, da un ordine di espulsione e misure di allontanamento.

Il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), adito in tale contesto, si è dunque chiesto se le indicazioni fornite dalla Corte nella sentenza Ruiz Zambrano⁴⁴ potessero considerarsi valide per uno o più dei ricorrenti nel procedimento principale.

Il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa) ha chiesto che il suo rinvio pregiudiziale fosse trattato secondo il PPA. A sostegno di tale domanda, esso ha invocato l'esistenza di decisioni di allontanamento dal territorio, adottate nei confronti della maggior parte dei ricorrenti nel procedimento principale, che, se eseguite, danneggerebbero personalmente gli stessi, nonché i loro familiari. A tale riguardo, esso ha precisato che almeno uno dei ricorrenti si è visto negare l'effetto sospensivo dell'appello proposto avverso l'ordine di espulsione che lo riguardava, e che la misura di allontanamento può dunque essere eseguita in qualsiasi momento. In generale, esso ha insistito sul fatto che la minaccia di un allontanamento imminente gravante sui ricorrenti li priva della possibilità di condurre una vita familiare normale, poiché li mette in una situazione di incertezza. Inoltre, il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa) ha indicato di essere attualmente investito, al pari delle autorità amministrative austriache, di un numero rilevante di cause simili, e che è lecito aspettarsi un aumento di questo tipo di cause nel prossimo futuro, a causa della sentenza Ruiz Zambrano⁴⁵.

43 La [sentenza del 15 novembre 2011, Dereci e a. \(C-256/11, EU:C:2011:734\)](#) è stata presentata nella Relazione annuale 2011, pag. 21.

44 [Sentenza dell'8 marzo 2011 \(C-34/09, EU:C:2011:124\)](#).

45 [Sentenza dell'8 marzo 2011 \(C-34/09, EU:C:2011:124, punti 12, 13 e 15\)](#).

Il presidente della Corte ha deciso di accogliere la domanda di PPA. A tal fine, egli ha anzitutto ricordato che il diritto al rispetto della vita familiare fa parte dei diritti fondamentali tutelati nell'ordinamento giuridico comunitario e che esso è stato ribadito all'articolo 7 della Carta. Egli ha poi sottolineato che la risposta della Corte alle questioni sollevate è idonea a rimuovere l'incertezza inerente alla situazione dei ricorrenti nel procedimento principale e che, di conseguenza, una risposta in tempi brevi contribuirebbe a porre fine più rapidamente a tale incertezza, che impedisce loro di condurre una vita familiare normale (punti 16 e 17).

Ordinanza del 6 maggio 2014, G. (C-181/14, EU:C:2014:740)

In tale causa, presentata supra⁴⁶, la Corte ha respinto la domanda di PPU del giudice del rinvio. Tuttavia, il presidente della Corte ha deciso di sottoporre d'ufficio tale causa al PPA. Infatti, egli ha ritenuto che una siffatta applicazione fosse necessaria allorché il mantenimento in detenzione di una persona dipende esclusivamente dalla risposta da fornire alla questione sollevata dal giudice del rinvio. A tale riguardo, egli ha segnatamente ricordato che l'articolo 267, quarto comma, TFUE prevede che la Corte statuisca il più rapidamente possibile quando il giudizio pendente dinanzi al giudice nazionale riguarda una persona in stato di detenzione (punti 10 e 11).

Ordinanza del 5 giugno 2014, Sánchez Morcillo e Abril García (C-169/14, EU:C:2014:1388)

Nella specie, alcune persone fisiche avevano ottenuto un mutuo da una banca, il quale era munito di una garanzia ipotecaria sulla loro abitazione principale. Poiché esse non avevano adempiuto all'obbligo di pagamento delle rate mensili di detto mutuo, era stato avviato un procedimento di esecuzione ipotecaria, in vista della vendita forzata dei beni immobili di cui trattasi. Gli interessati avevano allora proposto opposizione avverso tale procedimento di esecuzione e, a seguito del rigetto della medesima, avevano interposto appello dinanzi all'Audiencia Provincial de Castellón (Corte provinciale di Castellón, Spagna).

Tale giudice ha spiegato che, sebbene la procedura civile spagnola⁴⁷ consenta di interporre appello avverso la decisione che, accogliendo l'opposizione proposta da un debitore, conclude la procedura di esecuzione ipotecaria, essa viceversa non consente al debitore, la cui opposizione sia stata respinta, di interporre appello avverso la sentenza di primo grado che dispone il proseguimento della procedura di esecuzione forzata. Tuttavia, detto giudice nutrivà dubbi sulla compatibilità di tale normativa nazionale con l'obiettivo di tutela dei consumatori perseguito dalla direttiva 93/13⁴⁸, nonché con il diritto ad un ricorso effettivo, sancito all'articolo 47 della Carta. A tale riguardo, esso ha sottolineato che il riconoscimento della facoltà di proporre

46 V., supra, nella parte I della presente scheda, intitolata «Il procedimento pregiudiziale d'urgenza», la rubrica «1. Ambito d'applicazione del procedimento pregiudiziale d'urgenza».

47 Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (legge n. 1/2013, recante misure per rafforzare la tutela dei debiti ipotecari, la ristrutturazione del debito e per gli alloggi popolari) del 14 maggio 2013 (BOE n. 116, del 15 maggio 2013, pag. 36373), recante modifica della Ley de enjuiciamiento civil (codice di procedura civile), del 7 gennaio 2000 (BOE n. 7, dell'8 gennaio 2000, pag. 575), modificata essa stessa dal decreto-ley 7/2013 de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestarias y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación (decreto-legge 7/2013, recante misure urgenti di natura tributaria e di bilancio e che promuove la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione), del 28 giugno 2013 (BOE n. 155, del 29 giugno 2013, pag. 48767).

48 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

appello a favore dei debitori poteva rivelarsi ancor più determinante per il fatto che determinate clausole del contratto di mutuo in questione potevano essere considerate abusive ai sensi della direttiva 93/13.

In tale contesto, l'Audiencia Provincial de Castellón (Corte provinciale di Castellón) ha chiesto l'applicazione del PPA, sottolineando che la risposta della Corte potrebbe avere importanti conseguenze sul piano del contenzioso in Spagna. Infatti, nel contesto di crisi economica, un grandissimo numero di persone fisiche è oggetto di misure di esecuzione ipotecaria in relazione alla propria abitazione. Inoltre, per quanto riguarda specificamente i ricorrenti nel procedimento principale, poiché l'opposizione formulata non ha effetto sospensivo, le loro abitazioni possono essere vendute all'asta ancor prima della pronuncia della Corte (punti 7 e 8).

Il presidente della Corte ha indicato che è vero che, secondo una giurisprudenza costante, il numero rilevante di soggetti o di rapporti giuridici potenzialmente interessati dalla decisione che il giudice del rinvio deve adottare dopo aver adito la Corte in via pregiudiziale non costituisce, in quanto tale, una circostanza eccezionale che possa giustificare il ricorso ad un PPA. Tuttavia, nella fattispecie, al di là del numero di debitori interessati, il rischio, per il proprietario, di perdere la propria abitazione principale pone quest'ultimo e i suoi familiari in una situazione particolarmente fragile. Questa circostanza è aggravata dal fatto che, qualora dovesse risultare che il procedimento di esecuzione è fondato su un contratto di mutuo contenente clausole abusive la cui nullità sia constatata dal giudice nazionale, la nullità del procedimento di esecuzione ad esso relativo apporterebbe al debitore lesa una tutela meramente risarcitoria, dato che non consentirebbe di ristabilire la situazione anteriore nella quale risultava proprietario dell'abitazione. Alla luce di tali circostanze e del fatto che una pronuncia della Corte il più rapidamente possibile potrebbe ridurre notevolmente per le persone interessate il rischio di perdere l'abitazione principale, il presidente della Corte ha accolto la domanda di PPA (punti da 10 a 13).

Ordinanza del 1° febbraio 2016, Davis e a. (C-698/15, non pubblicata, EU:C:2016:70)⁴⁹

Nella specie, alcune persone fisiche contestavano la legittimità di una normativa britannica⁵⁰ che legittima il Secretary of State for the Home Department (Ministro dell'Interno, Regno Unito) ad imporre agli operatori di telecomunicazioni pubbliche la conservazione di tutti i dati relativi a comunicazioni elettroniche per una durata massima di dodici mesi, fermo restando che la conservazione del contenuto di siffatte comunicazioni è tuttavia esclusa. Tali persone ritenevano che detta normativa nazionale fosse incompatibile con gli articoli 7 e 8 della Carta e che essa non rispettasse i requisiti imposti dalla sentenza Digital Rights Ireland e a.⁵¹, nella quale la Corte ha dichiarato invalida la direttiva 2006/24⁵². Dopo che i loro ricorsi erano stati accolti in primo grado, il Ministro dell'Interno ha interposto appello dinanzi alla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Corte d'appello (Inghilterra e Galles) (divisione per le cause in materia

49 La [sentenza del 21 dicembre 2016, Tele2 Sverige e Watson e a. \(C-203/15 e C-698/15, EU:C:2016:970\)](#) è stata presentata nella Relazione annuale 2016, pag. 62.

50 Data Retention and Investigatory Powers Act 2014 (legge del 2014 sulla conservazione dei dati e sui poteri di indagine).

51 [Sentenza dell'8 aprile 2014 \(C-293/12 e C-594/12, EU:C:2014:238\)](#).

52 Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (GU 2006, L 105, pag. 54).

civile), Regno Unito]. Quest'ultima ha quindi investito la Corte di diverse questioni relative alla portata della sentenza Digital Rights Ireland e a.⁵³

In tale contesto, il giudice del rinvio ha parimenti chiesto l'applicazione del PPA. A sostegno di tale domanda, da un lato, esso ha indicato che fosse opportuno esaminare congiuntamente, o trattare parallelamente, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale con la causa Tele2 Sverige (C-203/15), allora pendente dinanzi alla Corte. Dall'altro, esso ha dedotto che la normativa britannica in questione doveva scadere il 31 dicembre 2016 e che esisteva un'incertezza quanto alla portata della sentenza Digital Rights Ireland e a.⁵⁴ con riferimento a ogni legislazione idonea ad essere adottata dagli Stati membri in materia di conservazione dei dati relativi alle comunicazioni elettroniche (punto 9).

Dopo aver constatato che la normativa in questione era idonea a comportare ingerenze gravi nei diritti fondamentali sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta, il presidente della Corte ha ritenuto che una rapida risposta potrebbe effettivamente essere idonea a rimuovere i dubbi che il giudice del rinvio nutre nei confronti di tali eventuali ingerenze e di una loro eventuale giustificazione. Inoltre, per il presidente della Corte, la durata di validità di detta normativa giustifica parimenti, alla luce dello spirito di cooperazione che caratterizza i rapporti fra i giudici degli Stati membri e la Corte, una risposta urgente (punti da 10 a 12). Per questi motivi, il presidente della Corte ha deciso di trattare la causa secondo il PPA.

1.4. Rischio di danni ambientali gravi

Ordinanza del 13 aprile 2016, Pesce e a. (C-78/16 e C-79/16, non pubblicata, EU:C:2016:251)⁵⁵

In un'ottica di prevenzione contro la diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*, il Servizio Agricoltura della Regione Puglia (Italia) aveva ingiunto a diversi proprietari di fondi agricoli di abbattere gli ulivi situati sul loro terreno, considerati infettati da tale batterio, nonché tutte le piante ospiti situate in un raggio di 100 metri attorno a tali ulivi. Detti proprietari avevano allora proposto dei ricorsi diretti ad ottenere l'annullamento di tali decisioni di rimozione, con la motivazione che la decisione di esecuzione 2015/789⁵⁶, sulla quale tali decisioni erano fondate, era contraria ai principi di proporzionalità e di precauzione, e che era viziata da un difetto di motivazione.

In siffatte circostanze, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia), investito di tali ricorsi, ha deciso di sospendere temporaneamente l'esecuzione delle misure nazionali in questione e di interpellare la Corte sulla conformità al diritto dell'Unione della decisione di esecuzione 2015/789.

Tale giudice ha parimenti chiesto di trattare il suo rinvio pregiudiziale secondo il PPA. A sostegno di tale domanda, esso ha messo in evidenza la gravità delle ripercussioni derivanti dall'esecuzione delle decisioni di rimozione delle piante, a danno non solo dei ricorrenti nel

53 [Sentenza dell'8 aprile 2014 \(C-293/12 e C-594/12, EU:C:2014:238\)](#).

54 [Sentenza dell'8 aprile 2014 \(C-293/12 e C-594/12, EU:C:2014:238\)](#).

55 La [sentenza del 9 giugno 2016, Pesce e a. \(C-78/16 e C-79/16, EU:C:2016:428\)](#) è stata presentata nella Relazione annuale 2016, pag. 27.

56 Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) (GU 2015, L 125, pag. 36).

procedimento principale, ma anche dell'integrità del paesaggio, dell'attività economica, della qualità delle acque sotterranee, della catena agroalimentare, nonché della salute pubblica. Analogamente, tali decisioni non potrebbero essere qualificate come provvisorie, poiché esse avrebbero un'incidenza definitiva e irreversibile sull'ecosistema delle piante in questione (punto 8).

Il presidente della Corte ha accolto la domanda di PPA. A tale riguardo, egli ha constatato, da un lato, che la proroga della sospensione dell'esecuzione delle decisioni di rimozione delle piante in oggetto potrebbe contribuire alla diffusione del batterio *Xylella* nell'Unione e, dall'altro, che l'attuazione di tali decisioni era idonea a comportare conseguenze irrimediabili sull'ecosistema e a causare un danno irreversibile ai ricorrenti (punto 9).

Ordinanza dell'11 ottobre 2017, Commissione/Polonia (C-441/17, non pubblicata, EU:C:2017:794)

La Commissione ha chiesto alla Corte di dichiarare che la Repubblica di Polonia è venuta meno ad alcuni degli obblighi ad essa incombenti in forza delle direttive 92/43⁵⁷ (cosiddetta «direttiva habitat») e 2009/147⁵⁸ (cosiddetta «direttiva uccelli»), a causa di operazioni di gestione forestale previste nella foresta di Białowieża («Puszcza Białowieska»), una delle foreste naturali meglio conservate in Europa, inserita nella lista dei siti del patrimonio mondiale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (Unesco). Più specificamente, invocando la propagazione di un insetto nocivo (il bostrico tipografo), il Minister Środowiska (Ministro dell'Ambiente, Polonia) aveva approvato una modifica del piano di gestione forestale, che consentiva l'aumento dello sfruttamento del legno, nonché operazioni in zone nelle quali ogni intervento era fino ad allora escluso. In siffatto contesto, era iniziata la rimozione di numerosi alberi.

In tale causa, in primo luogo, il presidente della Corte aveva già accolto la domanda con cui la Commissione chiedeva che la stessa fosse sottoposta a trattamento prioritario. In secondo luogo, in applicazione dell'articolo 160, paragrafo 7, del regolamento di procedura della Corte, il vicepresidente ha ordinato alla Repubblica di Polonia di sospendere l'esecuzione delle operazioni di gestione forestale in questione sino alla pronuncia dell'ordinanza di chiusura del procedimento sommario avviato dalla Commissione⁵⁹. Malgrado ciò, il presidente della Corte ha parimenti deciso di applicare d'ufficio il procedimento accelerato. A tale riguardo, egli ha constatato che la controversia fra la Commissione e la Repubblica di Polonia fa emergere l'esistenza di rischi imminenti e potenzialmente gravi per l'ambiente. Infatti, da un lato, secondo la Repubblica di Polonia, la proroga della sospensione di dette operazioni di gestione forestale potrebbe contribuire alla diffusione dell'insetto nocivo, la quale condurrebbe ad uno stravolgimento profondo dell'ecosistema della foresta di Białowieża e, pertanto, genererebbe un danno ambientale idoneo a rappresentare una minaccia diretta per la vita e la salute umane. Dall'altro, secondo la Commissione, l'esecuzione di tali operazioni può avere conseguenze

57 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7).

58 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU 2010, L 20, pag. 7).

59 V., infra, sempre nella parte II della presente scheda, intitolata «Il procedimento accelerato», la rubrica intitolata «2. Rapporto fra il procedimento accelerato nell'ambito di un ricorso per inadempimento e i provvedimenti provvisori adottati in un procedimento sommario».

irreversibili su habitat naturali e specie animali, previsti dalle direttive «habitat» e «uccelli», per la conservazione dei quali il sito Natura 2000 Puszcza Białowieska era stato designato. In tali circostanze, il presidente della Corte ha ritenuto che una risposta rapida sulla conformità al diritto dell'Unione di tali operazioni di gestione forestale sia idonea ad attenuare i rischi che possono risultare o dalla proroga della loro sospensione o dalla loro esecuzione (punti da 12 a 14).

2. Rapporto fra il procedimento accelerato nell'ambito di un ricorso per inadempimento e i provvedimenti provvisori adottati in un procedimento sommario

Ordinanza dell'11 ottobre 2017, Commissione/Polonia (C-441/17, non pubblicata, EU:C:2017:794)

Come illustrato supra⁶⁰, la Commissione ha proposto un ricorso per inadempimento nei confronti della Repubblica di Polonia, chiedendo che fosse dichiarato che quest'ultima è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle direttive «habitat» e «uccelli». In tale contesto, la Commissione ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori, ai sensi dell'articolo 279 TFUE e dell'articolo 160, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, ai fini della concessione di provvedimenti provvisori in attesa della sentenza della Corte sul merito.

La Commissione ha parimenti chiesto, ai sensi dell'articolo 160, paragrafo 7, di detto regolamento di procedura della Corte, che tali provvedimenti provvisori fossero concessi ancor prima della presentazione da parte della Repubblica di Polonia delle proprie osservazioni, per via del rischio di danni gravi e irreparabili per gli habitat e l'integrità del sito Natura 2000 Puszcza Białowieska. Il vicepresidente della Corte ha accolto tale domanda e ha ordinato alla Repubblica di Polonia di sospendere, salvo il caso di minaccia per la sicurezza pubblica, l'esecuzione delle operazioni di gestione forestale in questione, sino alla pronuncia dell'ordinanza di chiusura del procedimento sommario (ordinanza del 27 luglio 2017, Commissione/Polonia, C-441/17 R, non pubblicata, EU:C:2017:622).

Per quanto attiene al rapporto fra la domanda di provvedimenti provvisori e il procedimento accelerato, applicato d'ufficio dal presidente della Corte, quest'ultimo ha indicato che, se è vero che la Corte resta investita di una domanda di concessione di provvedimenti provvisori, ciò non toglie che l'oggetto e i requisiti di attuazione della medesima e quelli del procedimento accelerato non sono identici. Orbene, nella specie, risulta, fatta salva l'ordinanza di chiusura del procedimento sommario, che l'applicazione del procedimento accelerato è giustificata dalla natura della presente causa (per i motivi enunciati, supra, nella rubrica «1.4. Rischio di danni ambientali gravi») (punti 15 e 16).

⁶⁰ V., supra, sempre nella parte II della presente scheda, intitolata «Il procedimento accelerato», la rubrica intitolata «1.4. Rischio di danni ambientali gravi».

Ordinanza del 15 novembre 2018, Commissione/Polonia (C-619/18, EU:C:2018:910)

Come illustrato supra⁶¹, la Commissione ha proposto un ricorso per inadempimento nei confronti della Repubblica di Polonia chiedendo che fosse dichiarato che, adottando la recente legge sul Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), quest'ultima è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell'articolo 47 della Carta. In tale contesto, la Commissione ha presentato una domanda di concessione di provvedimenti provvisori ai sensi dell'articolo 279 TFUE, nonché dell'articolo 160, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, in attesa della pronuncia della Corte sul merito.

Inoltre, la Commissione ha chiesto, in forza dell'articolo 160, paragrafo 7, di detto regolamento di procedura della Corte, che tali provvedimenti provvisori venissero concessi ancor prima che la Repubblica di Polonia presentasse le proprie osservazioni, a causa del rischio immediato di danni gravi e irreparabili nei confronti del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nell'ambito dell'applicazione del diritto dell'Unione. La vicepresidente della Corte ha accolto tale domanda. Pertanto, ella ha ordinato alla Repubblica di Polonia, immediatamente e fino alla pronuncia dell'ordinanza che porrà fine al procedimento sommario, in primo luogo, di sospendere l'applicazione di talune disposizioni della legge sul Sąd Najwyższy (Corte suprema); in secondo luogo, di adottare tutte le misure necessarie per garantire che i giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) interessati da detta legge possano esercitare le proprie funzioni nella stessa posizione, godendo nel contempo dello status e di diritti e condizioni di lavoro identici a quelli di cui beneficiavano alla data di entrata in vigore di tale legge; in terzo luogo, di astenersi dall'adottare qualsiasi provvedimento diretto alla nomina di giudici al Sąd Najwyższy (Corte suprema), nonché qualsiasi provvedimento diretto a nominare il nuovo primo presidente di tale organo giurisdizionale o a designare la persona incaricata di dirigerlo al posto del suo primo presidente; in quarto luogo, di comunicare alla Commissione, ogni mese, tutte le misure adottate per conformarsi a tale ordinanza ([ordinanza del 19 ottobre 2018, Commissione/Polonia, C-619/18 R, non pubblicata, EU:C:2018:852](#)).

Per quanto riguarda il rapporto fra la domanda di provvedimenti provvisori e il procedimento accelerato, applicato d'ufficio dal presidente della Corte, quest'ultimo ha constatato che, se è vero che la Corte resta investita della domanda di concessione di provvedimenti provvisori, la vicepresidente della Corte ha adottato i provvedimenti provvisori richiesti dalla Commissione, i quali producono i loro effetti fino alla pronuncia dell'ordinanza che porrà fine al procedimento sommario. Di conseguenza, il presidente della Corte ha indicato che se la Corte dovesse mantenere, nell'emananda ordinanza, i provvedimenti provvisori adottati in attesa della stessa, la Repubblica di Polonia avrebbe essa stessa ogni interesse a che il procedimento di merito nella presente causa sia definito al più presto, affinché i suddetti provvedimenti vengano meno e le questioni sollevate da tale causa siano risolte definitivamente. Inoltre, il presidente della Corte ha sottolineato che, in ogni caso, l'oggetto e le condizioni di attuazione di una domanda di provvedimenti provvisori e quelli del procedimento accelerato non sono identici. Orbene, nella specie, fatte salve le decisioni che saranno adottate nell'ordinanza che porrà fine al procedimento sommario, risulta che l'applicazione del procedimento accelerato è giustificata

61 V., supra, sempre nella parte II della presente scheda, intitolata «Il procedimento accelerato», la rubrica intitolata «1.2. Gravità particolare dell'incertezza giuridica oggetto del rinvio pregiudiziale».

dalla natura della presente causa (per i motivi illustrati supra, nella rubrica «1.2. Gravità particolare dell'incertezza giuridica oggetto del rinvio pregiudiziale») (punti da 26 a 28).